



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE DELLA PROVINCIA DI PALERMO

VIA QUINTINO SELLA 18 PALERMO

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'avvio della procedura di scelta dell'operatore economico mediante **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Leg.vo 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo denominato "**All Risks Fabbricati**" per la durata temporanea di 1 anno con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/12/2023 alle ore 24,00 del 30/12/2024, dell'importo lordo di **€. 67.237,50.**

**Cig. A03237D00F;**

**Approvazione capitolato tecnico;**

**Nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Leg.vo 36/2023.**

### PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione dell'IACP, con delibera commissariale n. 95 del 03/05/2023, ha conferito al Dott. Giuseppe Chiarelli, l'incarico di Direttore Generale dell'IACP e della dirigenza ad interim del Servizio Amministrativo ed Economico Contabile e del Servizio Tecnico dal 2 maggio 2023 al 1 maggio 2024;
- Dal verbale della prima seduta avvenuta in data 18/05/2023, della gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il triennio 2023/2025, relativa ai seguenti lotti:

- **Lotto 1) Copertura assicurativa globale fabbricati**
- **Lotto 2) Copertura responsabilità civile verso terzi**
- **Lotto 3) Copertura assicurativa infortuni**
- **Lotto 4) Copertura assicurativa KASKO**

è emerso che per il **Lotto 1 "Copertura assicurativa globale fabbricati"** non sono state presentate offerte;

- con provvedimento dirigenziale n. 995 del 19/06/2023, è stato preso atto dell'assenza di offerte per il Lotto 1 "**Copertura assicurativa globale fabbricati**";
- il Direttore Generale Dott. Giuseppe Chiarelli, con nota 6924 del 18/05/2023, preso atto che dalla seduta di gara per il nuovo servizio assicurativo, celebrata in data 18/05/2023, è emerso che per il **Lotto 1 "Copertura assicurativa globale fabbricati"** non sono state presentate offerte, ha chiesto al Responsabile della Sezione 7 *Programmi e Contratti* di

predisporre incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo all'operatore economico Marsh Spa, iscritto nell'elenco degli operatori economici, punto 27 elenco della sezione beni e servizi, di cui al determina dirigenziale n. 542 del 12/04/2023;

- Con provvedimento dirigenziale n. 810 del 22/05/2023 è stato affidato a titolo gratuito il servizio di broker assicurativo annuale a MARSH S.p.a. con sede in viale Luigi Bodio 33, Milano;
- con nota prot 7189 del 24/05/2023, nelle more della trasmissione della documentazione richiesta con la nota 7144/2023 e in pendenza della sottoscrizione del contratto di cui sopra, è stato chiesto alla Marsh Spa di avviare una rapida attività di indagine tra gli operatori economici, redigendo contestualmente il relativo capitolato tecnico, per l'affidamento del servizio assicurativo del **Lotto 1 "Copertura assicurativa globale fabbricati"**;
- che il contratto per il servizio dell'attività di broker di assicurazione, tra l'Iacp di Palermo e la Marsh Spa, è stato sottoscritto in data 13/06/2023 e successivamente protocollato in data 14/06/2023 al n. 001-0000035-CTR/2023;
- A seguito dell'indagine di mercato di cui sopra il broker MARSH S.p.a., con pec del 28/06/2023 assunta al protocollo dell'Iacp al n. 34100, pec del 29/06/2023 assunta al protocollo al n. 34372 e successiva pec del 29/06/2023 prot. 34423, ha trasmesso le offerte pervenute dalle compagnie assicuratrici interpellate e i capitolati tecnici;
- dalle suddette pec del Broker MARSH S.p.a emerge che le compagnie assicurative interpellate hanno suddiviso il Lotto 1 "Copertura assicurativa globale fabbricati" nelle seguenti polizze:
  1. **"All Risks Fabbricati"**
  2. **"Responsabilità Civile Conduzioni Fabbricati"**
- Da una verifica delle offerte trasmesse dal broker MARSH S.p.a., con pec del 28/06/2023 assunta al protocollo dell'Iacp al n. 34100, pec del 29/06/2023 assunta al protocollo al n. 34372 e successiva pec del 29/06/2023 prot. 34423, sono risultate le più favorevoli le seguenti:
  - **"All Risks Fabbricati"** polizza offerta dalla HDI Assicurazioni con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2023 alle ore 24,00 del 30/12/2023;
  - **"Responsabilità Civile Conduzioni Fabbricati"** polizza offerta dalla Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa per la durata di anni uno con effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2023;
- Con provvedimento dirigenziale n. 1543 del 15/09/2023 è stata dichiarata l'efficacia della l'aggiudicazione del lotto 1 "All Risks Fabbricati" **per la durata temporanea di 6 mesi con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2023 sino alle ore 24,00 del 30/12/2023**, all'operatore economico HDI Assicurazioni Spa con sede in piazza Guglielmo Marconi 25,

Roma, P.IVA 04349061004;

**CONSIDERATO CHE:**

- Il Broker MARSH S.p.a, vista la scadenza al 30/12/2023 del servizio assicurativo "All Risks Fabbricati", con mail del 30/09/2023 acquisita agli atti dell'Iacp di Palermo al n. 46837, ha comunicato che era in corso di predisposizione il nuovo capitolato di polizza e di essere disposta ad avviare una indagine di mercato per individuare la migliore offerta finalizzata ad un affidamento diretto della copertura assicurativa "All Risks Fabbricati";
- L'Iacp di Palermo con nota prot. 13267 del 05.10.2023, nel fornire le necessarie notizie ha chiesto al Broker MARSH S.p.a di avviare una indagine di mercato tra un congruo numero (non inferiore a 5) di primarie compagnie di assicurazioni, in regime LPS, redigendo contestualmente il relativo capitolato d'oneri, per l'affidamento del servizio assicurativo annuale All Risks Fabbricati per un importo non superiore a 70.000,00 euro compreso tasse;
- Il Broker MARSH S.p.a, con mail del 17/10/2023 acquisita agli atti dell'Iacp di Palermo al n. 49732, ha inviato la bozza del capitolato della polizza All Risks Fabbricati, indicando le compagnie assicurative interessate dall'indagine di mercato;
- L'Iacp di Palermo con nota prot. 14174 del 23.10.2023, nel ribadire la necessità di rispettare il principio di rotazione previsto negli affidamenti pubblici, ha evidenziato l'urgenza di avviare l'indagine di mercato;
- Il Broker MARSH S.p.a, con mail del 31/10/2023 assunta al protocollo dell'Iacp di Palermo al n. 51842, ha comunicato di aver avviato l'indagine di mercato, il cui termine per la presentazione delle offerte è prevista per il 13/11/2023;
- Il Broker MARSH S.p.a, con mail del 15/11/2023 assunta al protocollo dell'Iacp di Palermo al n. 54543, ha comunicato la conclusione dell'indagine di mercato nonché le offerte ricevute dalle due compagnie assicuratrici che hanno partecipato all'indagine:
  1. REVO Insurance;
  2. UNIPOLSAI Assicurazioni;

*per l'istruttoria*  
*Il Responsabile della Sezione 9*

**Dott. Nunzio Rizzo** RIZZO NUNZIO

2023.11.28 09:38:06

Signer:  
CN=RIZZO NUNZIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO:**

- La bozza del capitolato della polizza "All Risks Fabbricati" con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/12/2023 alle ore 24,00 del 30/12/2024, trasmesso dal Broker MARSH S.p.a. con mail del 17/10/2023 acquisita agli atti dell'Iacp di Palermo al n. 49732;
- le offerte trasmesse dal Broker MARSH S.p.a., con pec del 15/11/2023 assunta al protocollo

dell'Iacp al n. 54543, delle quali la seguente è risultata la più favorevole:

<b>Offerta UNIPOLSAI Assicurazioni:</b>						
cod	Descrizione	Somma assicurata	Premio netto	Tasso imponible (per mille)	Premio imponible	Premio finito lordo
300	<b>Fabbricati</b>	€ 10.000.000,00	€ 23.130,43	2,66	€ 26.600,00	€ 32.518,50
300	<b>Contenuto</b>					
300	<b>Ricorso terzi</b>	€ 2.000.000,00	€ 1.391,30	0,800	€ 1.600,00	€ 1.956,00
300	<b>Demolizione e sgombero</b>	€ 100.000,00	€ 86,96	1,000	€ 100,00	€ 122,25
422	<b>Ev. Atmosferici</b>	€ 10.100.000,00	€ 23.217,39	2,644	€ 26.700,00	€ 32.640,75
	<b>Totale</b>		<b>€ 47.826,09</b>		<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 67.237,50</b>

<b>Premio annuo imponible:</b>				
cod	Partita	Somma ass.ta	Tasso (per mille)	Premio imponible
010	Fabbricati PRA	€ 10.000.000,00	5,500	€ 55.000,00
		<b>€ 10.000.000,00</b>		<b>€ 55.000,00</b>

- La proposta di integrazione e modifica al capitolato, formulata dalla **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**, inviata a corredo dell'offerta sopraindicata, per il tramite dell'Agenzia 2695 sita in via E. Albanese 19, 90139 Palermo;
- la nota dell'Iacp del 20/11/2023 prot 15938, inviata al Broker Marsh, con la quale si accetta la proposta sopraindicata formulata dall'**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**, nelle more di adozione del presente provvedimento;
- L'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D. Leg.vo 36/2023 comma 1 lettera b):

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*... omissis ...*

#### **RITENUTO CHE:**

- l'attuale servizio assicurativo semestrale "**All Risks Fabbricati**", andrà a scadere il 30/12/2023;
- è necessario procedere all'approvazione del capitolato tecnico della polizza "**All Risks**

**Fabbricati"** con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/12/2023 alle ore 24,00 del 30/12/2024 così come modificata e integrata dall'offerta della UNIPOLSAI Assicurazioni;

- è necessario nominare il Responsabile unico del procedimento;
- è necessario nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto;

**VISTI :**

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Delibera Commissariale n. 33 del 25 novembre 2009;
- La Delibera Commissariale n. 51 del 29.12.2016;
- La delibera commissariale n° 578 del 15.12.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- La nota, prot. 1476 del 11.01.2023 assunta al ns. protocollo in pari data al n° 1431-DIG/2023, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, AREA 1 – UO.A1.01 - Vigilanza Enti ha trasmesso con effetto di notifica il D.D.G. n° 07 del 11.01.2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- La determina dirigenziale n° 1378 del 29.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile della Sezione 9 *Gestione tecnica e manutenzione abitativa del patrimonio*, al Dott. Nunzio Rizzo, con decorrenza dal 01.09.2022;
- La delibera commissariale n° 95 del 03.05.2023 di acquisizione temporanea in regime dicomando, per un anno, del dott. Giuseppe Chiarelli a Direttore Generale con compiti di Dirigente ad interim del servizio amministrativo ed economico contabile e Dirigente del Servizio Tecnico a far data dal 02.05.2023 e fino al 01.05.2024;

**DETERMINA**

1. Di esprimere formalmente la volontà dell'Amministrazione "*a contrarre*" ai sensi dell'art. 17 comma 1 del dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
2. di approvare il capitolato tecnico del servizio assicurativo "**All Risks Fabbricati**", con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/12/2023 alle ore 24,00 del 30/12/2024, con le modifiche apportate dall'**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** in sede di indagine di mercato, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente atto e ne costituiscono parte integrante;
3. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 comma 1 lettera b):
  - all'operatore economico dall'**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**, con sede legale in via Stalingrado 45 - 40128 Bologna C.F. 00818570012 P.Iva 03740811207, il servizio assicurativo "**All Risks Fabbricati**" per la durata di un anno con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/12/2023 alle ore 24,00 del 30/12/2024, dell'importo lordo di €. 67.237,50 **Cig. A03237D00F**;
4. di dare mandato alla **Sezione 7 Programmi e Contratti** di predisporre tutti gli atti e il contratto di appalto per l'affidamento diretto del servizio assicurativo di cui sopra;
5. che lo Iacp di Palermo, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico sopra individuato, assumono l'obbligo reciproco di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza ed integrità, mediante la sottoscrizione del Patto d'Integrità;

6. Di dare atto che le somme di che trattasi sono state previste nel bilancio dell'Iacp 2024/2026 per l'annualità 2024, e che saranno successivamente impegnate con separato provvedimento amministrativo;
7. Di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al responsabile della Sezione 9 *Gestione tecnica e manutenzione abitativa del patrimonio*, dott. Nunzio Rizzo ;
8. Di affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto alla sig.ra Conti Giacomina;
9. di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 nel sito web dell'Ente;
10. Di dare atto che trattasi di provvedimento necessario la cui mancata adozione può procurare nocimento al buon andamento dell'Amministrazione.

**Il Direttore Generale**

***Dott. Giuseppe Chiarelli***

GIUSEPPE CHIARELLI

2023.11.28 09:58:44

Signer:

CN=GIUSEPPE CHIARELLI

**POLIZZA Globale Fabbricati**  
**ALL RISKS**  
**PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**Stipulata tra:**

*[IACP Palermo]*

**E**

*[Nome Società]*

## Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate

### Art.1. Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

<b>Allagamento:</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi.
<b>Annualità assicurativa:</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
<b>Apparecchiature elettroniche:</b>	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole.</li> <li>✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware.</li> <li>✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.</li> </ul>
<b>Apparecchiature ad impiego mobile:</b>	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
<b>Assicurato:</b>	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione
<b>Autocombustione:</b>	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
<b>Automezzi:</b>	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
<b>Beni assicurati:</b>	<p>La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing".</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".</p>



	<p>Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.</p> <p>Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.</p> <p>I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.</p> <p>I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.</p> <p>I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.</p>
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
<b>Comunicazioni:</b>	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
<b>Conessioni ed infrastrutture</b>	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.
<b>Contenuto e beni differenti dai fabbricati:</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beni mobili in genere.</li> <li>✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce "Macchine" del presente articolo.</li> <li>✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce "Apparecchiature elettroniche" del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondenti voci del presente articolo.</li> <li>✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato.</li> <li>✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci.</li> <li>✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti.</li> <li>✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori.</li> <li>✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.</li> <li>✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.</li> <li>✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile.</li> <li>✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali.</li> </ul> <p>Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Contratto di manutenzione:</b>	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
<b>Cose assicurate:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni indiretti:</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
<b>Danni materiali diretti e consequenziali:</b>	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.
<b>Dati</b>	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
<b>Dipendenti</b>	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;</li> <li>✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;</li> <li>✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;</li> </ul> <p>sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
<b>Dipendenze</b>	Locali anche posti in corpi separati, purchè negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box ecc.) aventi le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato del quale fanno parte.
<b>Eventi sociopolitici</b>	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.

<b>Esplosivi</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato:</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali, viali interni, cortili, giardini compresi alberi anche ad alto fusto) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, impianti e pannelli fotovoltaici e solari, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. <p>Si precisa che in alcuni fabbricati esiste riscaldamento a gas per singolo appartamento, alimentato da gas di città e/o GPL oltre che il teleriscaldamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi.</li> <li>✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione.</li> <li>✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario.</li> <li>✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica.</li> <li>✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni.</li> </ul> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p> </li></ul>
<b>Fenomeno elettrico:</b>	Danni causati alle macchine, impianti (anche di servizio ai fabbricati), apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi similari) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
<b>Fermentazione:</b>	Trasformazione chimica della materia organica.
<b>Franamento:</b>	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
<b>Furto:</b>	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
<b>Guasti alle apparecchiature elettroniche:</b>	<p>Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una avaria o "failure", corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• un guasto o <i>"fault"</i>, corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano;</li> <li>• un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.</li> </ul>
<b>Implosione</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
<b>Infiammabili</b>	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Inondazioni e/o alluvioni:</b>	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>Macchine:</b>	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.
<b>Malattia Trasmissibile</b>	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
<b>Mancato freddo:</b>	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
<b>Massimale per sinistro o limite di indennizzo:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Opere d'arte:</b>	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Primo rischio assoluto:</b>	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
<b>Rapina:</b>	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

<b>Rischio locativo:</b>	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
<b>Sabotaggio:</b>	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Smottamento:</b>	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
<b>Società:</b>	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
<b>Sovraccarico neve:</b>	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
<b>Terremoto:</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
<b>Terrorismo:</b>	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Terzi interessati:</b>	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
<b>Ubicazione:</b>	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.
<b>Unità immobiliare</b>	Porzione di fabbricato (come definito alla relativa voce), compresa la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
<b>Valore intero:</b>	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
<b>Valori:</b>	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

## Attività svolta

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività.

L'Ente per l'attuazione dei propri fini può:

- svolgere attività di gestione, manutenzione e qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per Comuni ed Enti locali della Provincia di Palermo;
- fornire servizi tecnici di programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi e urbanistici e di programmi complessi;
- acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, nuovo patrimonio immobiliare, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente articolo con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti o inutilizzabili per i bisogni dell'Azienda;
- prestare servizi per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie in alloggi di edilizia residenziale pubblica e in abitazioni in locazione e promuove lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- svolgere - mediante la stipula di convenzioni - compiti di gestione, manutenzione, interventi di recupero e qualificazione dei patrimoni immobiliari per conto di altri Enti o soggetti, pubblici o privati;
- fermo restando il perseguimento delle proprie finalità sociali, può, mediante Società di Scopo, svolgere attività inerenti alle politiche abitative più in generale, anche in ambiti territoriali esterni a quelli provinciali;
- svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali;

ciò premesso, ferme le esclusioni e le limitazioni precisate in polizza, l'assicurazione si riferisce al complesso dei beni patrimoniali per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile in relazione al complesso delle attività svolte - come sopra indicate a mero titolo esemplificativo e non limitativo - ovunque ubicati, siano essi di proprietà o affidati in gestione e/o custodia e/o locazione e/o comodato o ad altro titolo, al Contraente stesso dai soggetti - sia pubblici, sia privati - proprietari.

## Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

### Art.1. Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

### Art.3. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 1 (uno) con effetto dalle ore 24.00 del 30/12/2023 e scadenza alle ore 24.00 del 30/12/2024, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

### Art.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

#### **Art.5. Regolazione del premio**

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
  - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
  - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art.6. Recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società



rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

#### **Art.7. Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art.9. Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

#### **Art.10. Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.11. Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12. Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 13. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
  2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
  3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
  4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

#### **Coassicurazione e delega (opzionale)**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 14. Clausola Broker**

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 30

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7,5% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

#### **Art. 15. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 16. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

#### **Art. 17. Rinuncia alla surrogazione**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

#### **Art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 19 - Sanction Clause / OFAC**

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

## Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

### Art.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati ai beni Assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

### Art.2. Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) bradisismo e maremoti;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
- g) danni indiretti ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Maggiori costi – Spese extra" e "Perdita Pigionni";
- h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
- j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";
- n) limitatamente ai Beni Assicurati ricompresi nella definizione di "apparecchiature elettroniche", i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall'Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- o) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del

lavoro da parte dei lavoratori;

- p) perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmisibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmisibile;
  2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmisibile.
- Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
- La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo;
- q) qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
  - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
  - perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi;
  - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
  - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
  - computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
  - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
  - qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
  - violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.
- La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni provocati alle cose assicurate derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

### **Art.3. Beni esclusi**

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
2. Opere d'Arte con valore eccedente € 20.000 per opera.
3. il valore del terreno;
4. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
5. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
6. aeromobili e natanti;
7. beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
8. Strade, Viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati;
9. Per gli enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'assicurato, la presente Polizza sarà operante:

- come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancanti nelle polizze già in essere o qualora, dette polizze, risultassero inefficaci per qualsiasi motivo;
- in eccesso a quanto indennizzabile dalle polizze già in essere per eventuali insufficienze di somme assicurate e/o dei limiti previsti alle specifiche garanzie.

#### **Art.4. Condizioni particolari**

##### **1. Acqua condotta**

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di quella indicata nell'Allegato

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

##### **2. Fuoriuscita liquidi – Acqua piovana – Occlusione condutture**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da:

- a) acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato;
- b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, dei pluviali e degli apparecchi e/o impianti igienici. L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

##### **3. Rigurgito di fognature**

La Società indennizza i danni materiali e diretti da rigurgiti di fognature, purché riguardanti impianti di pertinenza del fabbricato.

##### **4. Spese ricerca riparazione rotture**

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

##### **5. Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni causati da "fenomeno elettrico", da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni :

- a) Causati da usura o da carenza di manutenzione
- b) Verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) Dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della polizza, nonché per i costi per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

## **6. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)**

La Società, fino alla concorrenza del 10% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell'Allegato 1 oppure dell'ulteriore importo previsto nella relativa partita, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Per dette spese non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

Si precisa che l'eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al suddetto 10% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

## **7. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento**

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono riscalate dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

## **8. Valori**

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c.”

## **9. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità**

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

## **10. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli**

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

## **11. Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. L'assicurazione è prestata

a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

#### **12. Onorari architetti, ingegneri e consulenti**

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono rimborsate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

#### **13. Opere d'Arte**

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell'Allegato 1 e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo". La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

#### **14. Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi**

Relativamente al contenuto/macchinari/impianti/merci si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro.

#### **15. Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

#### **16. Sovraccarico neve**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

#### **17. Collasso strutturale**

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

#### **18. Eventi socio-politici**

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.



## **19. Terrorismo e/o sabotaggio**

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

## **20. Ricostruzione archivi**

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

## **21. Maggiori costi - Spese extra**

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

## **22. Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

## **23. Perdita pigioni**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

## **24. Inondazioni, alluvioni, allagamenti (garanzia opzionale)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

## **25. Terremoto (garanzia opzionale)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

## **26. Dispersione liquidi**

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

## **27. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

## **28. Differenziale storico - artistico**

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### **29. Adeguamento antisismico (garanzia opzionale)**

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell'Allegato 1 sotto la voce "Adeguamento antisismico", restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

### **30. Spese di riprogettazione**

La Società indennizza le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 100.000,00.

### **31. Rimpiazzo Combustibile**

La Società indennizza il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà per ogni sinistro una somma superiore a € 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

### **32. Furto fissi e infissi**

La Società indennizza i danni da furto e guasti di fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto con il massimo di € 5.000,00 per singolo fisso e/o infisso.

### **33. Assicurazione con dichiarazione di valore**

Il valore degli enti assicurati è stato definito dai servizi tecnico patrimoniali del Contraente. In particolare, il valore del patrimonio immobiliare è stato determinato applicando, convenzionalmente, alla superficie complessiva dei fabbricati assicurati il valore medio unitario di € 700,00 al mq. Per unità abitative ed € 1.200,00 al mq. per unità non abitative.

Tale valutazione viene ritenuta congrua dalla Società e, per quanto non sia considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile, si conviene - in deroga a quanto diversamente stabilito - di escludere in caso di sinistro l'applicazione della regola proporzionale, alla condizione che il Contraente adempia agli obblighi di comunicazione annuale delle variazioni intervenute per inclusione o esclusione di enti, come previsto dal presente contratto.

In caso contrario, la presente norma si intenderà abrogata e troverà applicazione quanto previsto dall'art. 6 Assicurazione parziale.

### **34. Fabbricati in Condominio**

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della stessa comprende anche la quota relativa alle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

## Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri

### Art.1. Massimo risarcimento per sinistro

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

### Art.2. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'Amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito,

si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

### **Art.3. Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

### **Art.4. Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

### **Art.5. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) **In caso di distruzione:**

- I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II) per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III) per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

**b) In caso di danno parziale:**

- I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- e) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- f) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- g) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- h) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- i) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
  - I) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
  - II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
  - III) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
  - IV) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- j) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- k) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

#### **Art.6. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie).

#### **Art.7. Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause**

Si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale



importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

#### **Art.8. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

#### **Art.9. Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **Art.10. Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art.11. Recuperi**

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **Art.12. Coppie o serie**

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

**Art.13. Certificati rilasciati dalle Autorità**

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, la Società si impegna, trascorsi 90 giorni dalla definizione del sinistro, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

#### Art.1. Calcolo del premio

##### Sezione 5 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Descrizione	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile
Fabbricati	€ 10.000.000,00 PRA (senza applicazione della regola proporzionale)	.....‰	€.....

Unità Immobiliari	n. 11.332 di cui 10.802 unità abitative e n. 530 locali commerciali
-------------------	---

#### Art.2. Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

## ALLEGATO 1

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente	<b>€ 5.000,00=</b>

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Limite unità immobiliare	€ 70.000 per unità immobiliare con il limite massimo per fabbricato o corpi di fabbricati contigui e/o comunicanti e/o separati pari ad € 10.000.000,00.	Frontale
Spese Demolizione e sgombero, Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 100.000,00	Nessuna
Opere d'arte	€ 20.000,00 per sinistro	frontale
Oneri di Urbanizzazione	€ 100.000,00	Nessuna
Perdita Pigioni	15% del valore a nuove delle singole unità immobiliari	€ 500,00
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	10% dell' indennizzo con massimo di € 30.000,00	Nessuna
Spese peritali	10% dell'indennizzo con massimo di € 30.000,00	Nessuna

Ricorso terzi e locatari	€ 2.000.000,00 per sinistro	Nessuna
Eventi socio-politici	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.500.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% € 5.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.500.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo 5.000,00
Eventi atmosferici	70% del valore assicurato per ciascun fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 1.500.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% € 5.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni (opzionale)	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00
Allagamenti (opzionale)	€ 500.000,00	€ 2.000,00 per sinistro
Sovraccarico neve	50% somma assicurata per fabbricato con il limite di € 500.000,00	Scoperto 10% minimo 2.000,00 €
Grandine	€ 200.000,00 per sinistro e anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Gelo e ghiaccio	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Collasso Strutturale	€ 150.000,00 per sinistro e anno	€ 5.000,00
Lastre, vetri, fragili in genere	€ 50.000,00 per anno € 3.000,00 per singola lastra	€ 200,00
Acqua condotta	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per sinistro
Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 100.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00 per sinistro
Rigurgito fognature	€ 150.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00 per sinistro
Fuoriuscita liquidi, acqua piovana, occlusione condutture	€ 150.000,00 per anno	€ 1.000,00 per sinistro

<b>Terremoto (opzionale)</b>	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 20% minimo € 50.000,00
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per sinistro
Ricostruzione Archivi	€ 10.000,00 per sinistro	
Maggiori costi – Spese Extra	€ 200.000,00 per sinistro	
Differenziale storico-artistico	€ 200.000,00 sinistro/anno	Frontale
<b>Adeguamento antisismico (opzionale)</b>	€ 250.000,00 sinistro/annuo	Nessuna
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Danni da Movimentazione interna	€ 250.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00 per sinistro
Furto e guasti di fissi ed infissi	€ 5.000,00 per singolo fisso e/o infisso	€ 500,00

<b>OFFERTA ECONOMICA IACP PALERMO</b>
---------------------------------------

Cod.	Descrizione	Somma assicurata	Premio netto	Tasso imponibile %	Premio Imponibile	Premio Finito Lordo
300	Fabbricati	€ 10.000.000,00	€ 23.130,43	2,660	€ 26.600,00	€ 32.518,50
300	Contenuto	€ -	€ -	-	€ -	€ -
300	Ricorso terzi	€ 2.000.000,00	€ 1.391,30	0,800	€ 1.600,00	€ 1.956,00
300	Demolizione e sgombero	€ 100.000,00	€ 86,96	1,000	€ 100,00	€ 122,25
422	Ev. Atmosferici	€ 10.100.000,00	€ 23.217,39	2,644	€ 26.700,00	€ 32.640,75
	<b>Totale</b>		<b>€ 47.826,09</b>		<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 67.237,50</b>

#### Premio annuo imponibile

Cod.	Partita	Somma ass.ta	Tasso %	Premio imponibile
010	Fabbricati PRA	10.000.000,00	5,500	55.000,00
		<b>10.000.000,00</b>		<b>55.000,00</b>

#### UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

<b>MODIFICHE AL CAPITOLATO (offerta tecnica):</b>
---

### Sezione 1- Definizioni, attività, partite assicurate

**Contenuto e beni differenti dai fabbricati:** precisare che mezzi di traino e trasporto, locomotori e altri mezzi di locomozione interna sono compresi solo se trovantisi sottotetto di fabbricati.

### Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

**Art. 1 Oggetto dell'assicurazione:** eliminare le parole “perdite e/o deterioramenti”

**Art. 2 Esclusioni:**

al punto b) aggiungere Inondazioni, alluvioni, allagamenti, Terremoto, Franamenti, smottamenti, cedimenti del terreno;

sostituire il punto p) con la seguente:

**ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI**

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
- La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

**Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

Sostituire il punto q) con la seguente:

**CLAUSOLA CYBER RISK**

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

**Definizioni**

Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per “*Sistema informatico*” si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per “*Dati elettronici*” si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per “*Software intrusivi o malevoli*” si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.”

Aggiungere il punto r): guasti propri del macchinario e delle attrezzature.

Al punto f) aggiungere Furto, Rapina, Estorsione, scippo.

**Art. 3 Beni esclusi** – aggiungere: impianti solari e fotovoltaici, serre.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45- 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

#### Art. 4 Condizioni particolari

**12. Onorari architetti, ingegneri e consulenti:** aggiungere dopo “spese effettivamente sostenute” quanto segue: “a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza”.

**15. Eventi atmosferici** – sostituire con al seguente:

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico da neve;
  - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all’aperto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

**16. Sovraccarico neve:** eliminare le parole “vigenti al momento della costruzione” ed escludere i danni subiti a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili.

**22. Ricorso terzi e locatari:** ridurre la percentuale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, ecc..., dal 20% al 10%.

**24. Inondazioni, alluvioni, allagamenti:** NON prestabile

**25. Terremoto:** NON prestabile

**29. Adeguamento antisismico:** NON prestabile

**30. Spese di riprogettazione:** NON prestabile

#### **Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri**

**Art. 5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno:** precisare che agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

**Art. 9 Anticipo indennizzi:** prevedere un limite all'anticipo di € 2.500.000,00

#### **Sezione 5 – Partite, somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio**

**Allegato 1** – eliminare i riferimenti alle garanzie non prestate e modificare i seguenti:

**Onorari di architetti, professionisti e consulenti e spese peritali:** ridurre il limite in percentuale al 5%

**Eventi atmosferici:** precisare che il minimo dello scoperto deve intendersi per singolo fabbricato e relativo contenuto

**Sovraccarico neve:** precisare che il minimo dello scoperto deve intendersi per singolo fabbricato e relativo contenuto

**Grandine:** ridurre il limite a € 100.000,00 e scoperto 15% minimo dello scoperto a € 2.500,00 da intendersi per singolo fabbricato e relativo contenuto

**Cedimento franamento e smottamento del terreno:** aumentare il minimo dello scoperto a € 15.000,00 da intendersi per singolo fabbricato e relativo contenuto.

**PALERMO 13/11/2023**



**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**